

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLO SCUOLABUS

I. L'AUTISTA

Art. 1 - L'autista, oltre alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite dal codice stradale e dalle disposizioni interne per la disciplina della circolazione, deve osservare tutte le particolari cautele di velocità, segnalazioni, frenaggi, accelerazioni, rallentamenti, etc., secondo la buona regola di guida degli scuolabus in modo di evitare ogni e qualsiasi incidente alle persone trasportate, agli utenti della strada ed al materiale che ha in consegna.

Art. 2 - L'autista, durante il suo turno, è consegnatario della vettura e ne risponde verso l'Amministrazione per eventuali danni provocati da sua negligenza, incuria o colpa.

Art. 3 - Durante la corsa, l'autista non deve assolutamente parlare con i viaggiatori: deve prestare la massima attenzione alla strada, agli specchi retrovisivi ed alle porte della vettura.

Art. 4 - All'atto dell'assunzione del servizio in deposito, l'autista prenderà in consegna la vettura verificando che tutto sia perfetto.

Art. 5 - Quando constaterà delle irregolarità le segnalerà tempestivamente per iscritto al responsabile parco mezzi.

Art. 6 - Nel prendere in consegna la vettura l'autista controllerà:

- a) la carrozzeria: rilevando se vi siano sfregi, vetri o cristalli rotti, tendine mancanti o strappate e se il corredo è al completo;
- b) il freno sussidiario o di emergenza, comandato da una leva a mano, avviando la vettura ed accertandosi degli effetti della frenatura;
- c) il freno idraulico a doppia pompa con servofreno intermedio ad aria compressa, comandato a pedale ed agente sulle ruote anteriori e posteriori, avviando la macchina ed assicurandosi dei risultati dell'azione frenante;
- d) impianto pneumatico, controllando la normalità della pressione ed il regolare funzionamento del relativo manometro;
- e) le porte automatiche, aprendole e chiudendole, osservando che l'apertura sia completa e che la manovra avvenga dolcemente regolando all'uopo il relativo rubinetto dell'aria compressa;
- f) gli organi di segnalazione, di richiesta di arresto e di illuminazione facendoli funzionare e controllandone l'efficienza;
- g) la gommatura, controllandone le condizioni e la gonfiatura.

Art. 7 - Nessun autista potrà assumere servizio se non avrà con sé tutte le licenze e le patenti fissate dai regolamenti e dalla legge.

Art. 8 - Sull'autista di una vettura in servizio regolare gravano quattro responsabilità di primaria importanza:

- a) il trasporto dei passeggeri e dei minori con loro piena sicurezza;
- b) il buon uso e la buona manutenzione dei veicoli;
- c) la regolarità della marcia ed il rispetto delle norme di circolazione.

Per essere in grado di corrispondere a questi suoi doveri, l'autista assumerà servizio solamente sapendo di essere in normali condizioni fisiche e psichiche e chiederà di essere sostituito ogniqualvolta riterrà di non poter disporre della sua piena capacità.

Art. 9 - All'autista è assolutamente vietato di affidare la guida della vettura a chi non è espressamente autorizzato.

Art. 10 - L'autista avrà cura di ridurre la velocità ed, occorrendo, procedere a passo d'uomo oltre che nei casi indicati nelle precedenti norme anche in tutte quelle circostanze in cui il buon senso indichi l'esistenza di qualche pericolo, come per esempio:

- a) quando bestie da tiro od altri animali si spaventino per causa della vettura;
- b) sulle strade lisce, bagnate, umide o gelate;
- c) sulle strade mal tenute od in riparazione;
- d) nelle curve e nei tratti di strada a visuale non libera;
- e) nelle vicinanze dei crocevia, delle biforcazioni, nelle discese nelle vicinanze di agglomeramenti di persone.

Art. 11 - Messa e tenuta in marcia la vettura, l'autista dovrà rivolgere la sua costante attenzione alla guida sorvegliando lo svolgersi del traffico fino ad almeno 50 metri avanti a sé.

Art. 12 - L'autista dovrà rallentare la marcia ed anche arrestare la vettura ogniqualvolta, a causa di circostanze anche imprevedibili o per la disposizione della località, la vettura stessa potesse essere causa di incidenti o di disordini o di ingombro per la circolazione stradale. E questo l'autista dovrà fare particolarmente nei luoghi affollati, nelle curve, sulle strade strette ed a marciapiedi Angusti nonché negli incroci.

Art. 13 - Non sono ammesse fermate aggiuntive a quelle regolamentari. Le sole fermate straordinarie consentite sono quelle richieste dal personale direttivo e di controllo nonché quelle sollecitate dagli agenti dell'ordine pubblico, in divisa, nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Art. 14 - L'autista dovrà fermare la vettura al passaggio di:

- 1) Croce rossa ed eventuali altri mezzi di pronto soccorso;
- 2) automezzi dei vigili del Fuoco;
- 3) truppe in marcia;
- 4) funerali;
- 5) cortei di qualunque genere.

Per nessuna altra ragione, che non sia di forza maggiore, dovrà essere sospesa la circolazione.

II . IL PASSEGGERO

Art. 15 - Il servizio di trasporto con lo scuolabus deve essere previamente autorizzato all'inizio di ciascun anno scolastico da colui che esercita la patria potestà sul minore trasportato in base allo schema allegato sub A).

Art. 16 - Il servizio riguarda esclusivamente il trasporto dalla fermata ubicata nei pressi della abitazione del minore fino alla scuola frequentata e viceversa. L'elenco delle fermate autorizzate sarà determinato con ordinanza del Sindaco.

Art. 17 - I passeggeri dello scuolabus devono mantenere un contegno corretto e rispettoso. Non devono disturbare l'autista, né muoversi dal proprio posto finché lo scuolabus non è fermo.

Art. 18 - Qualora un passeggero tenga un comportamento scorretto o pericoloso dovrà essere richiamato dall'autista. In tal caso l'autista effettuerà una relazione scritta sull'accaduto al Sindaco, che potrà sospendere il passeggero dal servizio di scuolabus da uno a tre giorni.

Art. 19 - I passeggeri durante la corsa sono tenuti a rimanere seduti.

Art. 20 - E' vietato ai passeggeri di manovrare i cristalli dei finestrini; quando ci sia necessità di farlo, il viaggiatore deve richiedere l'autorizzazione dell'autista.

Art. 21 - Qualunque danno arrecato dal passeggero alla vettura, darà ragione alla chiamata di risarcimento danni a carico del passeggero che lo ha causato.

Art. 22 - I passeggeri tutti devono adoperarsi per agevolare il movimento interno delle altre persone in vettura.

Art. 23 - Il viaggiatore deve astenersi dalle discussioni col personale. In modo assoluto non deve parlare, durante la corsa, all'autista.

Art. 24 - Eventuali reclami devono essere fatti per iscritto al Sindaco.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 25 - Per quant'altro non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Codice della strada.